



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 16/01/2018

Oggetto TERRITORIO COMUNALE. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO A SOSTA PROLUNGATA DI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO BOMBOLE GAS GPL E ALTRI COMBUSTIBILI.

IL SINDACO

Premesso che, l'Amministrazione Comunale sostiene l'adozione di misure di sicurezza e prevenzione dei rischi nell'ambito del proprio territorio di competenza, a tutela della cittadinanza e della pubblica incolumità;

Richiamati i lavori 27.09.2017 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutisi presso la Prefettura-UTG di Oristano, che su sollecitazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, finalizzati all'analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica derivanti dalla minima concentrazione di un numero minimo di bombole di gas a bordo di veicoli che temporaneamente risultassero privi di sorveglianza e perciò esposti a possibili atti vandalici e/o terroristici;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 204 del 06.10.1997, ad oggetto "*Misure di sicurezza e di prevenzione del rischio connesso alla sosta prolungata dei veicoli adibiti al trasporto delle bombole gas GPL e di altri materiali combustibili*", con cui si assegna al Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti Viabilità, l'adozione degli idonei strumenti di disciplina, nelle strade del territorio comunale e nelle aree private ricadenti nel medesimo territorio;

Considerato opportuno regolamentare le soste dei veicoli adibiti al trasporto di gas in bombole e di altri materiali combustibili, sia all'interno delle proprietà private che sulla pubblica via, istituendo il divieto di sosta per i medesimi veicoli durante i periodi di chiusura delle attività imprenditoriali, escludendo le soste diurne funzionali alle attività di carico/scarico, o comunque, le soste durante le quali i veicoli ed i relativi carichi vengono continuamente presidiati;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art 6 del D L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54 comma 4 comma del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, comma 4, del D L. 23 maggio 2008, n 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

Considerato necessario che copia del presente provvedimento venga notificato a tutti gli operatori interessati (rivenditori/distributori di bombole di gas ed altri combustibili);

Visto lo statuto Comunale;



ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **con decorrenza immediata:**

- nelle aree pubbliche, il divieto di sosta ai veicoli adibiti al trasporto di bombole di gas o altri combustibili, comunque contenuti, durante i periodi di chiusura delle attività imprenditoriali, escludendo, pertanto dal divieto, le soste diurne funzionali alle attività di carico e scarico;
- nelle aree private e/o condominiali, il divieto di sosta ai veicoli adibiti al trasporto di bombole di gas o altri combustibili, durante i periodi di chiusura delle attività imprenditoriali, escludendo, pertanto dal divieto, le soste diurne funzionali alle attività di carico e scarico;

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

- che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DEMANDA

agli Organi di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

AL/rd

Dalla Residenza Municipale, lì 16/01/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**